

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	20
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di riformulazione dei relatori</i>)	22

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che al testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni sono state presentate 28 proposte emendative, tutte ammissibili. Avverte che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Dara, esprime parere favorevole sugli emendamenti Grippo 1.1 e 1.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento Grippo 1.3.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Grippo 1.1 e 1.2 (*vedi allegato 2*).

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) chiede ai relatori di evidenziare le ragioni del parere contrario sul suo emendamento 1.3.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Dara, riferisce che il contenuto della pro-

posta emendativa è stato ritenuto non pertinente.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), dopo aver espresso l'avviso che la disciplina recata dalla proposta di legge in esame sia troppo concentrata sull'illecita diffusione degli eventi sportivi, mentre la sua radice risiede nella più generale tutela degli autori, ricorda che nel frattempo, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, è intervenuta la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne la tutela di tutti gli autori e il riconoscimento delle relative *royalties*. La finalità del suo emendamento è appunto quella di ampliare la tutela dei soggetti da tutelare. Sarebbe disponibile a ritirare l'emendamento per trasformarlo in ordine del giorno in caso di positivo accoglimento da parte del Governo. Chiede pertanto conferma di ciò alla rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI si dichiara favorevole alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) chiede di ritirare l'emendamento 1.3 a sua prima firma.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice per la VII Commissione*, relatrice per la VII Commissione, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Dara, esprime parere contrario sull'emendamento Grippo 2.1; parere favorevole sugli emendamenti Amorese 2.2, e Pastorella 2.3; esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Caso 2.4, Pastorella 2.5, Grippo 2.6, Caso 2.7 e 2.8. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Caroppo 2.9, Berruto 2.10 e Amorese 2.11 e parere contrario sugli emendamenti Pastorella 2.12 e Caso 2.13. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Pastorella 2.14 e

parere contrario sull'emendamento Pastorella 2.15.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello dei relatori proponendo una piccola modifica all'emendamento 2.2 Amorese nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro AMORESE (FDI) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dalla rappresentante del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Grippo 2.1; approvano gli emendamenti Amorese 2.2, come riformulato nei termini riportati in allegato, e Pastorella 2.3 (*vedi allegato 2*); respingono, quindi, gli emendamenti Caso 2.4, Pastorella 2.5 e Grippo 2.6.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.7 a sua prima firma, ne illustra le finalità sottolineando che esso è volto a prevedere prove documentali a corredo della segnalazione di condotta illecita, affinché non siano pregiudicate le connotazioni di libertà e di democrazia di *internet*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caso 2.7 e 2.8; approvano gli identici emendamenti Caroppo 2.9, Berruto 2.10 e Amorese 2.11 (*vedi allegato 2*); respingono gli emendamenti Pastorella 2.12 e Caso 2.13 e approvano l'emendamento Pastorella 2.14 (*vedi allegato 2*).

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento 2.15 a sua prima firma, chiede quali siano i motivi del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo. Afferma, infatti, che la proposta emendativa da lei presentata è volta a correggere l'impostazione eccessivamente restrittiva dell'articolo 2 introducendo una lista, stilata dall'Autorità delle comunicazioni, che comprende indirizzi IP e indirizzi *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di disabili-

tazione ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 2.

Andrea DARA (LEGA), relatore per la IX Commissione, in risposta alla deputata Pastorella, fa presente che gli aspetti di disciplina oggetto della proposta emendativa 2.15 da lei presentata saranno presi in considerazione nella stesura del regolamento di cui è prevista l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pastorella 2.15.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Andrea DARA (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della relatrice per la VII Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Grippo 3.1 e parere contrario sugli identici emendamenti Caso 3.2, Manzi 3.3 e Grippo 3.4.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Grippo 3.1 (*vedi allegato 2*).

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), intervenendo sul suo emendamento 3.4 chiede le ragioni del parere contrario.

Andrea DARA (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, afferma che il tema sarà affrontato successivamente in Commissione giustizia.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Caso 3.2, Manzi 3.3 e Grippo 3.4.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sull'unico emendamento riferito all'articolo 5.

Andrea DARA (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della relatrice

per la VII Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Amorese 5.1.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Amorese 5.1 (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Andrea DARA (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della relatrice per la VII Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 7.1 e Caso 7.2; parere favorevole sull'emendamento Caso 7.3 se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 7.4 e Pastorella 7.5.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Manzi 7.1.

Antonio CASO (M5S) illustra l'emendamento 7.2 a sua prima firma, specificando che esso è volto a superare i tecnicismi della disposizione in questione e a garantire l'intervento dell'Autorità per avallare le richieste di blocco delle sorgenti di traffico illegale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 7.2.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 7.3 a sua prima firma, precisa che esso è volto ad assicurare un tempo più congruo per la realizzazione della piattaforma che, a suo avviso, non può essere inferiore a dodici mesi dovendo peraltro soddisfare anche specifici requisiti di sicurezza nazionale. Non accetta, pertanto, la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 7.3.

Francesca GHIRRA (AVS), nel premettere che il proprio gruppo intende presentare un numero più ampio di proposte emendative per l'esame in Assemblea, evidenzia che, l'emendamento Piccolotti 7.4, di cui è cofirmataria, è volto, in primo luogo, a prevedere un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per definire i costi e le modalità di gestione della piattaforma tecnologica necessaria per consentire l'attuazione dei provvedimenti di disabilitazione, di cui all'articolo 2 del provvedimento. Afferma che, inoltre, la medesima proposta emendativa provvede ai costi della piattaforma tecnologica attraverso i proventi derivanti dal gioco, anziché farli gravare su tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, come prevede il testo unificato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Piccolotti 7.4.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento 7.5 a sua prima firma, chiede quali siano le ragioni dell'invito al ritiro della proposta emendativa

volta ad allineare il regolamento e la piattaforma di cui all'articolo 2 alle Raccomandazioni europee sulla pirateria dei contenuti trasmessi in diretta, che sono in via di adozione a livello europeo: in particolare domanda se i relatori e il Governo non ritengano rilevanti tali raccomandazioni o se, invece, non intendano recepirle.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI invita la deputata Pastorella a presentare in Assemblea un ordine del giorno in cui trasfondere il contenuto dell'emendamento 7.5 di cui è prima firmataria.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), accogliendo l'invito del Sottosegretario Borgonzoni, ritira l'emendamento 7.5 a sua prima firma.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: diritto d'autore inserire le seguenti: , come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,.

1.1. Grippo, Boschi, Pastorella.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: agevolare la produzione inserire le seguenti: , la traduzione.

1.2. Grippo, Boschi, Pastorella.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) incentiva la partecipazione ai proventi dell'utilizzo commerciale dell'opera e delle *royalties* da parte degli autori e verifica che agli stessi spetti una retribuzione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi, anche in accordo con la direttiva (UE) 2019/790;

c-ter) prevede forme di tutela, assistenza e previdenza sociale per gli autori e per i lavoratori di tutti i settori le cui opere sono tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni;

1.3. Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 2.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche spor-

tivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché con le seguenti: la trasmissione in diretta o in prima visione per il periodo di titolarità, di contenuti audiovisivi o eventi, anche sportivi, opere cinematografiche o programmi di intrattenimento, ovvero altre opere d'ingegno soggette a tutela, nonché.

2.1. Grippo, Boschi, Pastorella.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: cinematografiche inserire la seguente: audiovisive.

2.2. Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o licenziatario del diritto abbia conferito mandato inserire le seguenti: , o un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi

digitali (*Regolamento sui servizi digitali*) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

2.3. Pastorella, Grippo.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: nel corso della trasmissione medesima aggiungere le seguenti: , prevedendo una scadenza dell'attività di inibizione al termine dell'evento in diretta.

2.4. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il titolare dei domini o degli indirizzi IP attraverso i quali sono stati diffusi i contenuti illeciti e destinatario dei provvedimenti di cui sopra, può richiedere la revoca della misura cautelare abbreviata dimostrando che i contenuti illeciti a causa dei quali è stata adottata tale misura sono stati rimossi o resi non più raggiungibili.

2.5. Pastorella, Grippo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il titolare con le seguenti: Il soggetto legittimato, ovvero il titolare.

2.6. Grippo, Boschi, Pastorella.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: che può consistere fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo quanto indicato dall'Autorità e che fornisca prova certa della condotta illecita.

2.7. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Tale elenco può essere aggiornato periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata all'Autorità.

2.8. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: notificazione con la seguente: comunicazione.

*** 2.9.** Caroppo.

*** 2.10.** Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

*** 2.11.** Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali.

2.12. Pastorella, Grippo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: il provvedimento fino alla fine del periodo con le seguenti: i provvedimenti comunicati dall'Autorità ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e secondo le modalità tecniche ed organizzative che saranno definite dal tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

2.13. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di

rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* stilata annualmente dalla Commissione europea.

2.14. Pastorella, Grippo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di evitare che il provvedimento di disabilitazione colpisca sistemi critici a livello istituzionale o fondamentali, l'Autorità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stila una lista, aggiornata con cadenza annuale, di indirizzi IP e indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di cui al comma 3.

2.15. Pastorella, Grippo.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo le parole: fissazione su supporto inserire la seguente: digitale,.

3.1. Grippo, Boschi, Pastorella.

Sopprimere il comma 2.

* **3.2.** Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

* **3.3.** Manzi, Berruto, Orfini, Zingaretti.

* **3.4.** Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'edito-

ria, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radio-televisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

5.1. Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

ART. 7.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Entro trenta giorni con le seguenti: Entro sessanta giorni.

7.1. Manzi, Berruto, Orfini, Zingaretti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione con le seguenti: che permetta di ricevere e verificare le richieste di blocco delle sorgenti di traffico illegale e di automatizzarne la comunicazione a tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

7.2. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

7.3. Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi e le modalità di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, come quantificati dal decreto di cui al precedente periodo, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sul maggior gettito derivante dall'incremento della misura del prelievo erariale unico applicato sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7.4. Piccolotti, Ghirra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di assicurare la massima efficacia dei provvedimenti e l'armonizzazione a livello europeo, il regolamento di cui al comma 1 e la piattaforma di cui al comma 2 tengono conto degli esiti della consultazione svolta dalla Commissione europea al fine di allinearsi alle « Raccomandazioni europee sulla pirateria dei contenuti trasmessi in diretta » in via di adozione a livello europeo.

7.5. Pastorella, Grippo.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: diritto d'autore inserire le seguenti: , come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,.

1.1. Grippo, Boschi, Pastorella.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: agevolare la produzione inserire le seguenti: , la traduzione.

1.2. Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 2.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: cinematografiche inserire la seguente: e audiovisive.

2.2. (Nuova formulazione) Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o licenziatario del diritto abbia conferito mandato inserire le seguenti: , o un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

2.3. Pastorella, Grippo.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: notificazione con la seguente: comunicazione.

* **2.9.** Caroppo.

* **2.10.** Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

* **2.11.** Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio

e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* stilata annualmente dalla Commissione europea.

2.14. Pastorella, Grippo.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso h-bis), dopo le parole: fissazione su supporto inserire la seguente: digitale,.

3.1. Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-

Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radio-televisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

5.1. Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI

ART. 7.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

7.3. *(Nuova formulazione)* Caso, Iaria, Or-rico, Amato, Cherchi.